UFFICIO LEGALE DEL VICARIATO

Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici

Visti i canoni 29, 537 e 1276 del Codice di diritto canonico con il presente Nostro decreto generale approviamo il seguente

ART. 1. — *Natura*

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia (qui di seguito più brevemente denominato « C.P.A.E. »), costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Parrocchia.

ART. 2. — *Fini*

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;

b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;

c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;

d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;

e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso il Vicariato di Roma(can. 1284, § 2, n. 9) e la ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

ART. 3. — *Composizione*

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli laici, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati al Vicariato di Roma almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni con decorrenza dal 1° ottobre 1985 e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti a giudizio insindacabile dal Vicariato di Roma.

ART. 4. — *Incompatibilità*

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consaguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

ART. 5. — *Compiti del Presidente*

Spetta al Presidente:

a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;

b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;

c) la presidenza delle riunioni;

d) la designazione del Segretario.

ART. 6. — *Compiti del Consiglio*

Il C P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamete il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumeto per l'amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

ART. 7. — *Riunioni del Consiglio*

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

ART. 8. — *Vacanza di seggi nel Consiglio*

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

ART. 9. — *Esercizio*

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto al Parroco al Vescovo diocesano.

ART. 10. — *Informazioni alla comunità parrocchiale*

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

ART. 11. — *Validità delle sedute e verbalizzazione*

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

ART. 12. — *Rinvio a norme generali*

Per tutto quanto contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

Dato in Roma dal Palazzo Apostolico del Laterano il 21 settembre 1985.

UGO Card. POLETTI
Vic. Gen.

NATALINO ZAGOTTO
canc.

I consigli per gli affari economici: statuti e indicazioni applicative

1. Momento pastorale

La presente comunicazione ha un particolare rilievo pastorale: i Consigli per gli Affari Economici sono infatti gli organi di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Diocesi e della Parrocchia.

Se ai fedeli è fatto obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa (cf. can. 222 § 1), ad essi compete anche di cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo (cf. can. 208) e manifestare ai Pastori il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa (cf. can. 212).

La partecipazione dei fedeli nella gestione economica è di rilievo pastorale per due motivi: a) perché, trattandosi di scelte concrete, è più sentita dai fedeli; b) perché è condizione per lo sviluppo dell'attività pastorale: mentre in passato la fonte principale di finanziamento della Chiesa era costituita da redditi patrimoniali, oggi è data dalle offerte dei fedeli; e appare evitare la correlazione che c'è tra la partecipazione attiva di questi alla vita della Chiesa e la misura delle offerte. Sia chiaro in ogni caso che la crescita dello spirito di comunione è fine prevalente rispetto a quello di una più oculata gestione economica.

2. Fonti normative

Il Codice vigente contiene le seguenti norme circa i Consigli per gli Affari Economici:

a) il can. 492 che determina la composizione del C.D.A.E.;

b) alcuni canoni che determinano le competenze del C.D.A.E.: 493, 494 § 1, 1263, 1277, 1281, 1287 § 1, 1292, 1305, 1310;

c) il can. 537 che prescrive la costituzione del C.P.A.E. e rinvia alle norme date dal Vescovo diocesano;

d) il can. 1280 che prescrive il C.A.E., o almeno due consiglieri, per ogni persona giuridica.

Le norme di diritto particolare sono attualmente in fase di studio.

I documenti di rilievo circa il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici sono:

a) Istruzione per l'amministrazione del patrimonio della Parrocchia art. 2, data dal Vicariato di Roma in data 2 gennaio 1984 (cf. Rivista diocesana n. 1/84);

b) Bozza di regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, data dalla C.E.I. in data 12 luglio 1985. Questa bozza completa e rielabora in un testo organico, gli elementi contenuti nell'istru-

zione del Vicariato: ad essa facciamo riferimento nel trattare i singoli punti.

Lo schema della bozza è completo ma conciso: questo per il principio di ridurre al minimo indispensabile le norme di diritto particolare che hanno valore di legge e sono vincolanti; altre note di carattere pratico possono essere date in una premessa pastorale al Regolamento ovvero contenute nei regolamenti interni dei singoli C.P.A.E. La bozza ha valore esemplificativo, per la redazione delle norme diocesane previste dal can. 537, non è vincolante (come la bozza di statuto dell'I.D.S.C.).

3. Funzione dei Consigli per gli Affari Economici

I C.A.E. hanno funzione consultiva, non deliberativa. Questo non è detto esplicitamente nel can. 492, ma si evince dal principio generale che la persona giuridica è amministrata dal proprio superiore (cf. can 1279 § 1), in modo che la disposizione dei beni materiali sia strettamente in funzione delle persone, e dai riferimenti che si trovano nel canone 537 (richiamo del can. 532) e nel can. 1277 (che prevede al massimo il parere vincolante del CDAE).

Nella mentalità corrente e nell'ordinamento civile è piuttosto inusitato un consiglio economico con funzione consultiva.

Per comprendere la funzione consultiva dei C.A.E. ed applicarla correttamente è necessario premettere una breve riflessione sulla natura della comunità ecclesiale.

La Chiesa è una società che ha una struttura giuridica propria molto diversa da quella della società civile: ha origine infatti non da un contratto sociale ma dalla volontà di Gesù Cristo; le norme costituzionali non sono modificabili per volontà degli associati; l'autorità non viene ai Vescovi dalla base ma per successione apostolica. La Chiesa quindi, pur essendo società di persone, non verifica la nozione civilistica di associazione: per indicare la struttura propria della Chiesa si usa opportunamente il termine « comunità ». All'interno di una Chiesa particolare possono esistere aggregazioni di fedeli sia a struttura comunitaria, secondo il modello proprio della Chiesa particolare (es. Parrocchia, Seminario), sia a struttura associativa, secondo il modello civilistico (es. Associazioni di fedeli): giustamente il Codice distingue le aggregazioni di persone in collegiali e non collegiali (cf. can. 115 § 2). La Diocesi e la Parrocchia sono insieme di persone non collegiali.

Nelle aggregazioni di fedeli a struttura comunitaria non è conveniente che il Consiglio abbia funzione deliberativa; è sufficiente un Consiglio con funzione consultiva.

La ricerca del bene comune avviene nei C.A.E. non attraverso un computo numerico dei voti, nella presunzione che sia migliore il parere di maggioranza, ma attraverso una comunione di pensiero, una integrazione dei pareri dei consiglieri da cui emerge la soluzione idonea.

D'altra parte, la funzione consultiva dei C.A.E. non va sminuita al punto di considerare questi come commissioni tecniche collaterali, incaricate di esprimere il parere su una questione limitatamente all'aspetto economico: questa impostazione non sarebbe corretta. I C.A.E. hanno una competenza sia tecnica che pastorale: il compito di ordinare i mezzi al fine richiede una adeguata valutazione sia dei mezzi che del fine. I C.A.E. partecipano alle scelte operate dai Pastori considerando le questioni in tutti gli aspetti; essi collaborano inoltre con i Pastori anche in fase di esecuzione: non vanno quindi considerati come semplici commissioni tecniche collaterali.

La funzione dei C.A.E. si mette bene a fuoco tenendo conto della rilevanza del loro parere.

A prescindere dalle norme positive, appare evidente che il sacerdote, uomo della comunione, non riesce a creare nei fedeli uno spirito di comunione se egli per primo non è disposto al confronto e alla collaborazione e preferisce agire da solo.

In ogni caso il Codice prevede che sia obbligatorio il previo parere del C.D.A.E. per gli atti di amministrazione posti dal Vescovo di maggiore importanza; tale parere è vincolante per gli atti di straordinaria amministrazione (cf. can. 1277).

Per il C.P.A.E. la eventuale obbligatorietà e rilevanza del parere è rimessa alle Norme di diritto particolare.

Nella bozza di Regolamento non si prevede che il parere del C.P.A.E. sia vincolante, o anche soltanto obbligatorio, per gli atti di straordinaria amministrazione posti dal Parroco.

Ritengo che questo non dipenda da una diversità di considerazione tra C.D.A.E. e C.P.A.E. (tra i due C.A.E. vi è un certo parallelismo ed il Parroco è tenuto a sentire il C.A.E. non meno di quanto lo è il Vescovo); ma dal fatto che non si è ritenuto di prescrivere formalmente tale obbligo in quanto gli atti di straordinaria amministrazione della Parrocchia sono ulteriormente controllati dall'Ordinario diocesano.

4. Competenze del C.D.A.E.

Il compito fondamentale del C.D.A.E. è quello di fare una programmazione diocesana in materia economica, che consideri non solo l'ente diocesi ma tutti gli enti dipendenti dall'Ordinario; la programmazione unitaria è la conseguenza materiale, tecnica, dello spirito di comunione che deve animare l'organizzazione della vita della Chiesa; dalla programmazione derivano poi le istruzioni speciali che il Vescovo ha competenza a dare, entro i limiti del diritto universale e particolare, per ordinare l'intero complesso dell'amministrazione dei beni (cf. can. 1286 § 2).

Le competenze specifiche del C.D.A.E. sono indicate dal Codice nei canoni sopra citati e si possono così riassumere:

A) Predisposizione del bilancio preventivo delle questue e delle elargizioni per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi (can. 493). Questa prescrizione si riferisce soltanto alle questue ed elargizioni; non si esclude però — anzi a mio avviso sarebbe conveniente — un bilancio di previsione che comprenda tutte le entrate dell'ente diocesi.

B) Approvazione del bilancio consuntivo della diocesi (can. 493).

C) Parere previo alla nomina dell'Economo della diocesi (can. 494 § 1).

D) Parere previo alla imposizione del contributo diocesano alle persone giuridiche pubbliche soggette al governo del Vescovo (can. 1263). Tale parere comporta la previa valutazione della « misura in cui è necessario » costituire una cassa comune diocesana (cf. can. 1274 § 3). A parte le spese indispensabili della Curia, il volume della gestione economica dell'ente diocesi dipende dalla volontà delle singole comunità di mettere servizi in comune, di fare casse di solidarietà, di sviluppare le attività diocesane: non è solo un fatto economico, ma pastorale; per questo motivo il parere previo alla imposizione dei contributi è richiesto anche al Consiglio Presbiterale.

E) Parere previo agli atti di amministrazione posti dal Vescovo di maggiore importanza (can. 1277). Tale parere è vincolante per gli atti di straordinaria ammnistrazione determinati dal diritto comune (can. 1291 - 1295) o dalla Conferenza Episcopale.

F) Parere previo alla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al governo del Vescovo (can. 1281).

G) Esame del rendiconto annuale delle persone giuridiche soggette al governo del Vescovo (can. 1287 § 1). Questo compito è il più rilevante dal punto di vista quantitativo, come mole di lavoro: nella prassi il Consiglio potrà delegare a singoli consiglieri o all'Economo l'esame dei singoli rendiconti e trattare in sede di consiglio soltanto i casi in cui si debbono proporre osservazioni.

H) Consenso al Vescovo per autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione posti dalle persone giuridiche soggette al governo del Vescovo, nei limiti di valore determinati dalla Conferenza Episcopale (can. 1292; cf. can. 1291, 1295 e 1297). Si osserva, al riguardo del can. 1297 sulle locazioni, che la recente normativa della C.E.I. prevede, come condizione previa della autorizzazione alle locazioni, la predisposizione con il consenso del C.D.A.E. di un elenco dei beni destinati alla locazione e dei beni destinati alle attività pastorali, al fine di consentire al Vescovo di avere una programmazione organica sulla utilizzazione degli « spazi » prima di autorizzare il singolo contratto di locazione.

I) Parere circa la collocazione della dote delle fondazioni (can. 1305).

J) Parere circa la riduzione degli oneri di cause pie (can. 1310 § 2).

Il C.D.A.E. tra le altre competenze ha, in Italia, quella di approvare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, che è un ente ecclesiastico dipendente dall'Ordinario. Tale compito è particolarmente delicato: nella programmazione diocesana è opportuno infatti equilibrare la parte di offerte per il sostentamento del clero e la parte per l'attività pastorale e altre spese. Può inoltre verificarsi un conflitto di interessi tra una Parrocchia e l'I.D.S.C. Per questi motivo sembrerebbe conveniente prevedere una incompatibilità tra l'ufficio di Consigliere del C.D.A.E. e quello di Consigliere di amministrazione del I.D.S.C.

5. Competenze del C.P.A.E.

Competenza fondamentale del C.P.A.E. è quella di predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia (cf. art. 2 a): questo comporta la individuazione dei mezzi di finanziamento dell'attività parrocchiale e la scelta dei capitoli di spesa in cui impiegare le somme che si prevedono disponibili, secondo un ordine di priorità. La principale fonte di sostentamento della Parrocchia è ordinariamente costituita dalle offerte dei fedeli. Si possono ipotizzare, in sede di programmazione pastorale, diversi sistemi per la utilizzazione delle offerte di una Parrocchia.

1. Un primo sistema consiste nel raccogliere tutte le offerte di qualsiasi genere in una massa unica ed utilizzarla **secondo una quota percentuale** predeterminata per le diverse necessità; esempio:

a) manutenzione dell'edificio di culto e locali parrocchiali; servizi, utenze, spese correnti;
b) sostentamento del parroco e viceparroci;
c) attività catechistiche e pastorali;
d) caritas, elemosine ai poveri;
e) destinazioni particolari imposte dalla Chiesa universale o particolare;
f) contributo alla diocesi.

2. Un secondo sistema consiste nel raccogliere tutte le offerte — escluse quelle con destinazioni particolari imposte dalla Chiesa universale o particolare — in una massa unica ed utilizzarla per le diverse necessità **secondo un ordine di precedenza** predeterminato. Questo sistema richiede una particolare attenzione a limitare le spese per le necessità ritenute prevalenti; onde evitare che non resti mai nulla per le attività pastorali e la carità.

3. Un terzo sistema consiste nel raccogliere tra i fedeli prevalentemente **offerte finalizzate**, stabilendo un nesso, a conoscenza dei fedeli, tra il modo di raccolta e la utilizzazione delle offerte; per esempio:

— le offerte della questua domenicale per il culto;
— le offerte della benedizione delle case per...;
— le offerte speciali in occasione della quaresima per la carità;
— le offerte per la celebrazione di sacramenti e funerali per...;

— le offerte raccolte in alcune « giornate » sono per finalità particolari;

— le offerte manuali al Parroco sono per spese straordinarie;

— le offerte per la celebrazione della Confermazione sono per la diocesi.

Questo terzo sistema sembra preferibile per stimolare la corresponsabilità dei fedeli con una effettiva scelta da parte loro della utilizzazione delle offerte.

La approvazione del rendiconto consuntivo, previo esame della documentazione (cf. art. 2 **b**) è in funzione di garantire al Vescovo e ai fedeli (cui si deve rendere conto almeno delle offerte, a norma del can. 1287) la correttezza delle scritture contabili, e dare scarico di responsabilità al Parroco o alla persona che materialmente ha tenuto l'amministrazione e la cassa. Nella applicazione sembrerebbe conveniente tener conto però che la funzione del Consiglio non è quella di « controllare » l'operato del Parroco, del quale si deve presumere l'onestà; per questo si potrebbe ammettere che il Parroco, per una certa parte delle uscite, non presenti una giustificazione di cassa completa (es. una elemosina di cui non si dice il destinatario o una spesa per materiale didattico di cui non si dice l'oggetto).

La verifica della corretta applicazione della convenzione prevista dal can. 520, (cf. art. 2 **c**) per le Parrocchie affidate ai religiosi, consiste principalmente nel controllare se la ripartizione delle entrate tra Parrocchia e casa religiosa sia stata fatta a norma del diritto e se la ripartizione delle spese sia stata secondo la convenzione.

Il parere sugli atti di straordinaria amministrazione (cf. art. 2 **d**) comporta una valutazone della convenienza del negozio giuridico non solo in sè per sè, ma in relazione alla situazione pastorale ed economica della Parrocchia.

Compete infine al C.P.A.E. (cf. art. 2 **e**), e direi anche ai Consiglieri come singoli, collaborare efficacemente con il Parroco nella esecuzione degli adempimenti (es. redazione delle strutture contabili) e nella cura materiale dei beni della Parrocchia.

6. Osservazioni alla bozza di Regolamento del C.P.A.E.

Art. 1 - Il C.P.A.E. è definito « l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia »: ci sembrerebbe migliore la dizione « l'organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Parrocchia ».

La costituzione del C.P.A.E. è stabilita di competenza dal Parroco. Avrebbe potuto essere prevista la competenza del Vescovo, ma per il principio di economia degli atti amministrativi è sembrato meglio così. Inoltre è assicurata la notificazione dei nomi alla Curia diocesana almeno qundici giorni prima della nomina (art. 3) al fine di consentire

al Vescovo di segnalare eventuali ragioni che potessero ostare alla nomina.

Art. 3 - La presenza dei Vicari Parrocchiali è prevista per assicurare la comunione all'interno del presbiterio anche nella gestione economica.

Il numero dei Consiglieri, tre, è in analogia a quanto previsto dal can. 492 per il C.D.A.E.

Le qualità richieste per i Consiglieri sono quattro: l'inserimento nella vita parrocchiale si considera più importante della competenza specifica in diritto o in economia, che è richiesta in quanto possibile. La ragione è nella funzione del C.P.A.E. sia pastorale che tecnica. In ogni caso è prevista la presenza alle riunioni, come « esperti », dei tecnici che non sono inseriti nella vita parrocchiale o che sono consulenti pagati e perciò non possono essere membri del C.P.A.E. (cf. art. 7).

I Consiglieri dovrebbero far parte del Consiglio Pastorale, se questo esiste. È possibile anche prevedere un inserimento organico del C.P.A.E. nel Consiglio Pastorale: lo stesso C.P.A.E. in tal caso avrebbe anche la funzione di Commissione Economica del Consiglio Pastorale.

La nomina dei membri del C.P.A.E. è prevista previo parere del Consiglio Pastorale.

Art. 4 - Sono previste due incompatibilità: per i congiunti del Parroco, in analogia e quanto previsto dal can. 492 § 3 per il C.D.A.E.; per quanti hanno rapporti economici con la Parrocchia, anche se talvolta essi sono persone di fiducia e dirigono attività parrocchiali.

Non viene espressamente detto che i Consiglieri sono onorari, ma questo si deduce dalla natura di « organo di partecipazione » oltreché dalla consuetudine e dalla incompatibilità di cui sopra.

7. Conclusione

La corretta applicazione delle norme sui C.A.E. richiede un particolare equilibrio e buon senso. Da una parte è necessario il rispetto dei canoni e delle Norme diocesane, poiché la forma è garanzia di sostanza; d'altra parte si deve evitare che il Consiglio si preoccupi troppo di questioni puramente formali o procedurali, in modo che si possa impegnare nel compito più essenziale della programmazione economica.

Queste norme sui C.A.E. e soprattutto il modo di applicazione da parte dei Pastori — Vescovi e Parroci — dovranno avere come obiettivo pastorale rendere effettiva e non solo formale la parecipazione dei fedeli alla gestione della vita comunitaria, per far crescere in essi, attraverso l'uso dei beni, lo spirito di comunione: comunione che è il fine del nostro pellegrinaggio sulla terra.

Varese, 4 settembre 1985

Mons. AGOSTINO DE ANGELIS
direttore dell'Ufficio Legale del Vicariato di Roma